(periodo in cui il riscatto era a titolo oneroso) - aveva presentato la domanda di riscatto in un momento in cui, a suo dire, due circolari del Ministero dell'Interno e dell'ENPAS estendevano in modo retroattivo il beneficio.

Il Difensore civico ha invece chiarito all'interessato che la legge n. 412 del 30.12.91 - intervenuta immediatamente dopo la sua istanza - nell'interpretare l'art. 20 della 958/86, aveva espressamente previsto che il riscatto del servizio militare ai fini previdenziali (dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza) può essere effettuato a titolo gratuito soltanto se in corso alla data d'entrata in vigore della legge n. 958/86, ovvero se prestato successivamente.

E' stato inoltre evidenziato che la stessa disposizione della L.412/91, nel restringere l'ambito di applicabilità del beneficio previsto dalla legge n. 958/86, ha anche disposto il riassorbimento di eventuali maggiori trattamenti in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi.

6.10. LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA

E' un settore che comprende una gran varietà di interventi, alcuni attinenti alla realizzazione o mancata realizzazione di opere pubbliche, altri riguardanti invece il variegato comparto della politica della casa.

La prima categoria di problematiche ha avuto come interlocutori istituzionali soprattutto i Comuni (espropri, retrocessioni di terreni, mancato o ritardato avvio di opere pubbliche, interventi di risanamento igienico e ambientale, problemi di infiltrazione di acqua, ecc.).

La seconda invece ha chiamato in causa soprattutto le ATER (per i problemi connessi all'assegnazione e alla revoca degli alloggi, alla mancata o inadeguata manutenzione degli stessi, al ricalcolo dei canoni di locazione) e la Regione (buoni-contributo per la prima casa, rinegoziazione dei mutui casa, contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche, attivazione del Fondo sociale).

6.10.1. Ricalcolo dei canoni di locazione - Una norma inattuata e di non facile applicazione

Oggetto di numerosi reclami è stato il problema del ricalcolo dei canoni di locazione disposto dalla L.R. 44/99, la cui applicazione è rimasta sostanzialmente sulla carta.

I termini della questione possono essere così riassunti.

La citata L.R., all'art.27, aveva previsto la nomina di appositi "Commissari ad acta" che provvedessero, entro il 31.10.99 (termine poi prorogato, in relazione alle effettive esigenze di completamento dei compiti loro affidati), a ricalcolare "i canoni di locazione a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1986, n.55".

Tuttavia - come il Difensore civico aveva segnalato nella precedente relazione - la normativa in questione, oltre che ambigua, si presentava di quasi impossibile attuazione, poiché i commissari avrebbero dovuto ridefinire i canoni sulla base dello stato manutentivo dei fabbricati a decorrere dal lontano 1986; senza tener conto che è la normativa statale (L. 27 luglio 1978 n. 392 e D.M. 9.10.78) a stabilire già le fasce di canone in relazione

a determinati stati manutentivi (cui gli ex II.AA.CC.PP. avrebbero dovuto, almeno in teoria, attenersi).

Non a caso, il lavoro dei commissari (prorogato dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2000) si è trascinato inutilmente tra incertezze e contestazioni che sono sfociate anche in tre ricorsi, al TAR di L'Aquila e a quello di Pescara nei quali: da una parte sono state poste in discussioni le direttive adottate da una delibera della Giunta regionale del marzo 2000 (considerate innovative rispetto ai criteri fissati dalla L.R. n. 44/99); dall'altra, sono stati impugnati i provvedimenti di sospensione dell'attività degli stessi commissari, disposti dalla Giunta regionale nell'agosto del 2000, a seguito di una sentenza del TAR Abruzzo, che aveva accolto una richiesta di sospensiva avanzata dall'ATER di Pescara.

Di recente, la problematica ha formato oggetto di un "esame congiunto", in un incontro presso la sede del Difensore civico (cui hanno partecipato i dirigenti dell'Assessorato regionale alla Politica della casa e delle Ater abruzzesi ed i Presidenti di due Associazioni di inquilini), nel quale ci si è trovati tutti d'accordo per rivedere i criteri di ricalcolo dei canoni e per concludere entro

breve tempo gli accertamenti per la loro rideterminazione.

6.10.2. Alloggio ATER - Il Sindaco revoca l'assegnazione

Il Difensore civico è dovuto intervenire per scongiurare il prodursi degli effetti di un'ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune aveva disposto la requisizione di un piccolo alloggio popolare per assegnarlo temporaneamente (due anni) ad un soggetto che, pur vivendo con il suo nucleo familiare in precarie condizioni igienico-sanitarie, non aveva partecipato al bando di gara, in base a quanto previsto dalla L.R. n.96/96 per l'assegnazione di alloggi ERP.

Lo stesso Sindaco inoltre, con successiva ordinanza, aveva modificato la prima per adeguarsi ai rilievi dell'ATER (circa l'accollo delle spese di sistemazione dell'alloggio e le garanzie per il pagamento del canone), ma aveva riconfermato la decisione di requisire l'alloggio; decisione presa come provvedimento contingibile ed urgente per situazioni di emergenza abitativa (motivandola con il richiamo all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n.

267/00 e all'art. 15 dalla L.R. 96/96).

Due i profili sui quali si è poi svolto l'esame congiunto dinanzi al Difensore civico: la motivazione dell'ordinanza e le modalità di requisizione dell'alloggio.

Per il primo profilo, le parti (Comune, ATER e Assessorato regionale) hanno concordato con il Difensore civico sul fatto che le due ordinanze non contenevano un'adeguata motivazione circa le ragioni d'indifferibilità e d'urgenza (ex art.54, comma 2, D.Lgs. n. 267/00), né esistevano i presupposti per invocare le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. 96/96, sull'emergenza abitativa.

Per il secondo profilo, poiché il Comune aveva già pubblicato un bando di gara per la formazione della graduatoria relativa all'assegnazione degli alloggi ERP, si sarebbe potuto assegnare l'alloggio requisito solo seguendo la graduatoria in corso di definizione, considerato tra l'altro che l'assegnatario indicato nelle ordinanze sindacali non figurava tra i partecipanti al bando.

La disponibilità del Sindaco ha portato quindi ad una tempestiva revoca delle contestate ordinanze.

6.10.3. Assegnatari abusivi di alloggi popolari - Il Comune decide la revoca

Alcune istanze hanno riguardato questioni relative al mancato rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli II e V della L.R. 96/96 - relative al procedimento di annullamento, decadenza e rilascio degli alloggi assegnati - con particolare riferimento alla pronuncia di decadenza di quegli assegnatari che non avevano più titolo.

Portatore di questo tipo d'interesse è stato un Sindacato d'inquilini ed assegnatari, che ha chiesto l'intervento del Difensore civico nei confronti dell'inerzia di un Sindaco che aveva lasciato cadere nel vuoto le sue segnalazioni (nonostante l'Ufficio di Polizia Municipale avesse già provveduto ad effettuare una ricognizione degli alloggi ERP chiusi o abusivamente occupati).

L'Ufficio Tecnico del Comune ha dato seguito all'invito del Difensore civico, avviando i relativi procedimenti sanzionatori.

6.10.4. Riscatto alloggio popolare - Evitato un probabile contenzioso

E' arrivata a positiva conclusione una complessa vicenda che aveva tenuto impegnato a lungo il Difensore civico il quale, in sede di esame congiunto, era riuscito ad indirizzare le parti interessate (ATER, Comune, inquilino) verso una soluzione pacifica.

La questione era relativa al riscatto di un alloggio popolare (L. n. 560/93) e si protraeva da anni a causa di una serie di errori ed anomalie con cui era stata portata avanti la procedura di cessione dell'area su cui insiste il fabbricato di proprietà dell'ATER.

Sul terreno edificato esisteva infatti un diritto di uso civico, di cui non si era tenuto conto in sede di concessione del diritto di superficie da parte del Comune; sicché i relativi alloggi furono edificati su terreni indisponibili, causando evidenti problemi agli inquilini che avevano intrapreso la pratica di riscatto.

Finalmente, intervenuto il cambio di destinazione d'uso, il

Comune ha potuto esprimere la sua disponibilità a stipulare il contratto di concessione in diritto di superficie e/o di alienazione del terreno, in modo da rendere possibili le operazioni di riscatto degli alloggi.

6.10.5. Beneficio per canone di locazione ex art. 11 della L. 431/98

In più occasioni si è reso necessario l'intervento del Difensore civico per sbloccare l'erogazione di benefici e sussidi a cittadini indigenti, per i quali la liquidazione del sussidio rappresenta una fonte di reddito importante.

In vari casi i cittadini attendevano da mesi la liquidazione del beneficio per il canone di locazione previsto dall'art. 11 della L. n.431/98.

Il ritardo nell'erogazione dei fondi era dovuto al fatto che la delibera della Giunta regionale per la ripartizione dei fondi tra i Comuni era ancora in via di predisposizione e che non si era provveduto all'iscrizione della somma in bilancio, a causa di mero errore.

Di qui la sollecitazione al competente Servizio della Giunta regionale per ridurre al massimo i tempi per la definizione dell'iter approvativo.

6.10.6. Ancora sul rilascio e revoca degli alloggi

Hanno costituito motivo d'intervento anche alcuni casi che, pur non presentando profili d'illegittimità, rivelano comunque situazioni di grave disagio in cui versano cittadini indigenti, per i quali la ricerca dell'alloggio costituisce il problema più assillante.

Sono, per lo più, casi dai risvolti squisitamente umani e sociali, alcuni dei quali meritano un breve cenno, anche solo a titolo esemplificativo.

In un Comune l'ATER aveva intrapreso il procedimento esecutivo per ottenere il rilascio dell'alloggio occupato da un indigente che aveva però effettuato, poco prima del preavviso di rilascio, formale istanza ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 96/96 per sanare l'occupazione illegale.

La stessa ATER aveva escluso la possibilità di una

sanatoria in quanto l'occupazione era avvenuta forzosamente ed abusivamente.

Da parte dell'Ufficio Casa del Comune è stato comunque assicurato che era in scadenza un nuovo bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria e che in tale occasione l'interessato avrebbe potuto far valere le proprie giuste aspettative.

In un caso analogo l'ATER, nel revocare l'alloggio ad un grande invalido, gli aveva anche respinto la domanda d'inserimento nella lista di mobilità ad un alloggio più appropriato alle sue condizioni, visto che era costretto a trasferirsi periodicamente presso la figlia per essere più vicino alle strutture sanitarie (di cui aveva bisogno per le continue cure).

Sia l'ATER che il Comune hanno però chiarito al Difensore civico che, al momento, non sussistevano i presupposti per il ricorso alla mobilità, ma che le ragioni dell'invalido potevano trovare senz'altro spazio nella formazione della graduatoria di un bando di imminente pubblicazione.

Al Difensore civico si è rivolto anche un altro cittadino al quale era stato revocato – a seguito di un'indagine sugli alloggi ERP – l'alloggio assegnatogli.

E' stato però accertato che non era possibile accettare la domanda d'assegnazione in sanatoria, in quanto l'interessato risultava privo del requisito della residenza in quel Comune.

Ad un rifugiato politico, assistito dall'Amministrazione comunale, la Commissione di assegnazione non aveva riconosciuto il punteggio per "abitazione non igienica" in quanto, nel certificato, non era stato indicato che tale condizione esisteva da almeno due anni (requisito previsto dall'art. 8 della L.R. 96/96).

Il Sindaco stesso aveva chiesto al Difensore civico di interessarsi del caso, per valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale ricorso al TAR avverso la graduatoria emessa dall'ATER.

Il Difensore civico, dopo un attento esame del ricorso per opposizione già presentato all'ATER, ha dovuto far rilevare che l'indicazione di cui all'art. 8 mancava anche nel ricorso e che

pertanto la via giudiziaria avrebbe comportato inutili spese legali.

6.10.7. Finanziamenti per eliminazione barriere architettoniche

Numerosi sono stati gli interventi del Difensore civico nei confronti dell'Assessorato regionale ai LL.PP. per accelerare il più possibile i tempi burocratici per la ripartizione tra i Comuni dei finanziamenti statali annualmente assegnati alla Regione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Purtroppo la molteplicità dei passaggi burocratici (tra strutture statali, regionali e comunali) ed il ritardo con cui lo Stato assegna detti finanziamenti sono stati motivo di lagnanze e di preoccupazione da parte di portatori di handicap, che dopo aver eseguito lavori di adeguamento ai propri edifici, devono attendere non meno di due anni per l'effettivo rimborso delle somme da parte degli uffici comunali.

6.10.8. La Provincia ordina la rimozione del cippo funerario

L'istallazione di un cippo funerario nel luogo di un mortale incidente stradale è stato, purtroppo, il motivo per istaurare un lungo contenzioso con la Provincia, che aveva ordinato la rimozione del cippo stesso motivandola con ragioni di sicurezza del tratto stradale.

A parere dell'interessato, la decisione sarebbe stata dettata da altri motivi (diversi dalla sicurezza) e pertanto, ritenendola inopportuna, l'aveva contestata in via giudiziale (ottenendo dal TAR ben due sospensive dell'ordine di rimozione).

Il Difensore civico è intervenuto presso la Provincia per tentare un accordo bonario, evitando il protrarsi di una vicenda dai risvolti umani, che rischiava di perdersi nei meandri di un lunghissimo contenzioso giudiziario.

6.10.9. Ancora ritardi nel pagamento degli espropri

Le lungaggini nei procedimenti di esproprio sono ancora

motivo di lamentela da parte dei cittadini, anche se le richieste d'intervento sono in notevole diminuzione rispetto agli anni precedenti, grazie ad una normativa statale più puntuale ed al richiamo alla responsabilità contabile, sempre più spesso fatto dalla Corte dei conti.

Le richieste hanno avuto di solito un fine sollecitatorio nei confronti degli enti espropriantì, a causa del ritardo con cui questi liquidano l'indennità d'esproprio e le somme dovute a titolo di risarcimento.

Le Amministrazioni di gran lunga più coinvolte sono state quelle comunali, ma anche le Comunità Montane ed i Consorzi di bonifica e quelli per lo sviluppo industriale.

- In un Comune, l'intervento si è reso necessario per chiarire un malinteso che aveva portato ad una situazione di stallo nella liquidazione dell'indennità solo perché l'Ente era in attesa dell'atto di accettazione dell'indennità da parte dei proprietari.
 Di qui una copiosa e inutile corrispondenza tra le parti, che non riuscivano a chiarire le reciproche posizioni

- Una sollecitazione dell'Ufficio è servita a chiarire i motivi per i quali - pur essendo stata concordata la cessione volontaria delle aree - un'Amministrazione provinciale non procedeva al pagamento dell'indennità d'esproprio di terreni occupati fin dal 1996.

 Si è appreso che, in realtà, i ritardi dipendevano dall'errato rilievo topografico e quindi al mancato frazionamento delle aree (che, per contratto, era a carico della ditta esecutrice dei lavori).

 La Provincia, ha assicurato che si sarebbe provveduto al pagamento dell'indennità d'espropriazione non appena in possesso del tipo di frazionamento effettuato da un geometra incaricato al posto della Ditta appaltatrice.

- Non sono infine mancati quesiti rivolti all'Ufficio circa l'applicazione di norme di legge in materia di espropri. Uno di essi ha riguardato l'impossibilità di estendere al comodatario l'indennità aggiuntiva (beneficio economico previsto dall'art. 17 della Legge 865/1971